Diritto di famiglia. Il decreto legislativo varato dal Consiglio dei ministri elimina le differenze tra i bambini nati fuori o dentro il matrimonio, o adottati

Per i figli ecco la parità di trattamento

Ascolto dei minori nelle procedure che li riguardano - Per i nonno diritto al rapporto con i nipoti

Donatella Stasio

Niente più figli e figliastri. Soltanto figli. Lessico e diritto voltano pagina e dopo quarant'anni dalla riforma del diall'Italia un altro passo avanti importante sulla strada della civiltà. Che siano di primo o di secondo letto, adulterini, adottati o concepiti fuori dal matrimozioni né aggettivi, con i medesimi diritti. Niente più fratelli e fratellastri, quindi. Anche i vocabolari dovranno essere aggiornati prendendo atto di questa svolta storica imposta dal diritto ma frutto di una lunga e difficile battaglia culturale che tocca il concetto stesso di famiglia. Al centro c'è il figlio, anche se minorenne, che va ascoltato su tutto, dall'affidamento all'uno o all'altro genitore fino all'eventuale modifica del cognome. Un cambiamento radicale di prospettiva, che pone l'accento sulla «responsabilità» e non più sulla «potestà» genitoriale.

L'«assoluta parità» tra figli naturali e legittimi, o meglio, tra figli nati fuori o nel matrimonio, era stata sancita alla fine dell'anno scorso con la legge delega 219 del 10 dicembre 2012, ma ieri ne sono state approvate le norme di attuazione, che consentiranno di trasformare un principio in regola giuridica. Ieri, infatti, il governo ha esercitato quella delega garantendo la piena uguaglianza, anche ai fini ereditari, dei figli, compresi quelli adottivi. «Finalmente solo figli, senza tutte le discriminazioni finora possibili» ha commentato il premier Enrico Letta. Ma la soddisfazione è generale perché si tratta di un passo molto atteso anche in sede internazionale. Un atto di civiltà e di giu-

logica di un bambino, spesso compromessa proprio dalle discriminazioni finora in atto.

Il testo - più di 100 articoli ritto di famiglia fanno fare è stato predisposto nell'ambito della commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal profes-Ovviamente, con le norme anche le situazioni "pendenti" alla data della sua entrata in vigore, in particolare quelle in materia di successioni e donazioni o relative al disconoscimento di paternità.

L'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, fa cadere le distinzioni tra figli legittimi e naturali per cui anche quelli nati

L'ALTRA NOVITÀ

Viene limitato a cinque anni dalla nascita il termine per proporre l'azione di disconoscimento della paternità



Potestà genitoriale

• La potestà genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri la sostituisce con la «responsabilità genitoriale» che dà risalto alla diversa visione che

privilegia il superiore interesse

stizia, ma anche un contributo da una convivenza hanno gli importante alla crescita psico- stessi diritti ereditari nei confronti, non solo dei genitori, ma di tutti i parenti.

Un altro importante principio che ha trovato attuazione è quello dell'«ascolto del minore» in qualsiasi procedimento che lo riguardi, secondo le modalità stabilite per legge, per sor Cesare Massimo Bianca. conciliare il contraddittorio e la tutela del bambino contro nio, sono tutti figli, senza distintransitorie e finali disciplina eventuali condizionamenti. Inoltre, posto che i figli nati fuori dal matrimonio hanno lo stesso diritto dei figli nati nel matrimonio di ricevere cura, istruzione, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori, identici sono i provvedimenti che il giudice può adottare in caso di separazione e divorzio nonché di affidamento e mantenimento dei minori, figli di genitori non sposati.

Il concetto di potestà genitoriale viene sostituito da quello di «responsabilità genitoriale» e vengono adeguate le norme sulle successioni e donazioni cosicché non vi siano più discriminazioni. Il provvedimento ha poi rece-

pito la giurisprudenza della Corte costituzionale e di Cassazione e, dunque, limita a 5 anni dalla nascita il termine per proporre l'azione di disconoscimento della paternità; introduce il diritto degli ascendenti di mantenere «rapporti significativi» con i nipoti minorenni; introduce, appunto, l'ascolto dei minori all'interno di qualunque procedimento li riguardi; porta a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; modifica la materia della successione sopprimendo il "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi finora previsto per l'eredità dei figli naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali novità



01 | STATO DI FIGLIO Il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri introduce il principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente elimina i riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi" e ai figli "naturali" e sostituisce tali

02 | PARENTI

riferimenti con quello di

"figlio";

Viene introdotto il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo verso i genitori

03 | RESPONSABILITÀ Il decreto sostituisce la "potestà genitoriale" con la "responsabilità genitoriale" in considerazione della evoluzione socio-culturale dei rapporti tra genitori e figli che definisce più correttamente i contenuti dell'impegno genitoriale

04 | PATERNITÀ

paternità

Nel recepire la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, il decreto limita a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l'azione di disconoscimento della

05 | NONNI

È introdotto il diritto degli ascendenti (i nonni) di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti

06 | EREDITÀ Viene portato a dieci anni il

termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal

07 | SUCCESSIONE

Il decreto sopprime il "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi fino a oggi previsto per l'eredità dei figli naturali

08 | ABBANDONO

Viene specificato il concetto di abbandono, che adesso si verifica se le prescrizioni impartite in base all'articolo 12 della legge 184/1983 «sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole»

ADOZIONI

Commissione: Kyénge presidente

Sarà il ministro per l'Integrazione, Cécile Kyenge, a firmare l'autorizzazione all'ingresso dei bambini stranieri adottati da coppie italiane e a concedere loro, quindi, la cittadinanza italiana. Il ministro ha infatti assunto formalmente la presidenza della Commissione per le adozioni internazionali (Cai) dopo l'attribuzione della delega da parte del presidente del Consiglio, Enrico Letta. «Le adozioni internazio-

nali - ha detto ieri il ministro durante la prima riunione della Commissione - sono un importante strumento di formazione di nuove famiglie e soprattutto di integrazione». Il ruolo della commissione per le adozioni internazionali è quello di garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. L'Italia è, attualmente, il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di famiglie che accolgono bambini stranieri in adozione. Oltre ad autorizzare l'ingresso dei minori, la Commissione si occupa della valutazione e dell'autorizzazione degli enti allo svolgimento delle procedure di adozione.

ANALISI

Senza aggettivi arriva l'uguaglianza

di **Emanuele Lucchini** Guastalla

er la legge i figli sono tutti uguali: la conferma giunge dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, atto che costituisce la seconda tappa dell'importante riforma della filiazione avviata con la legge 219 del 2012 entrata in vigore dal 1° gennaio 2013.

La riforma della filiazione non solo riallinea il nostro diritto civile a norme del diritto internazionale e della Costituzione, ma prende atto del profondo mutamento della società. Il legislatore del Codice civile, nell'originario impianto normativo del 1942, aveva impresso una forte dicotomia tra figli nati all'interno della famiglia e figli nati al di fuori di essa, rendendo così evidente la propria marcata preferenza per la famiglia basata sul tradizionale istituto del matrimonio. La conseguenza, dal punto di vista giuridico, era che i figli legittimi erano figli di prima categoria, quelli naturali di seconda.

Questa discriminazione riceveva un primo "scossone" con la Costituzione (articolo 30) prima e con la riforma del diritto di famiglia del 1975 poi, ma il trattamento differenziato non veniva eliminato dal Codice civile.

La coscienza sociale si era però evoluta, la famiglia tradizionale affrontava la sua "crisi" e, nel contempo, si sviluppavano forme di convivenza familiare non più basate sul matrimonio, ma sulla semplice convivenza, considerata come libera scelta della coppia e non più come espressione di scandalo sociale. I tempi erano ormai maturi per una piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e al di fuori di esso.

Con la recente riforma scompare così definitivamente la tradizionale distinzione tra figli legittimi (e cioè, quelli nati all'interno del matrimonio), figli naturali - ovvero quelli nati al di fuori del matrimonio, da coppie non legate dal vincolo coniugale o per effetto di una relazione extraconiugale di una persona già sposata - figli adottivi e figli incestuosi. Con l'importante intervento legislativo i figli sono tali senza più aggettivi qualificativi e la loro condizione giuridicariceve un trattamento unitario. Non deve trarre in inganno il fatto la nuova normativa, in alcuni ipotesi, distingua i figli nati "nel matrimonio", da quelli nati "fuori del matrimonio", poiché tale distinzione è servita per dettare regole intelligibili - non discriminatorie. si badi – in quei casi in cui non si poteva fare altrimenti: si pensi, ad esempio, ai provvedimenti da adottare con riguardo ai figli nel caso della separazione dei coniugi regolarmente sposati e in quello della separazione di una coppia di fatto, oggi regolati da una disciplina unitaria.

Le novità non si fermano qui: un altro rilevante aspetto della riforma riguarda il vincolo di parentela dei figli nati fuori dal matrimonio e di quelli adottivi, posto che, mentre in passato questo vincolo si stabiliva con i soli genitori, oggi tale legame è esteso anche a tutti i parenti di questi ultimi; così, ad esempio, il figlio nato fuori del matrimonio avrà nonni, zii, cugini, non più solo dal punto di vista affettivo, ma anche sotto il profilo giuridico. Si tratta di un'innovazione importante, posto che ciò comporta effetti sia per quanto attiene il diritto successorio sia per ciò che riguarda il diritto di figli e parenti dei genitori alla reciproca frequentazione.

I recenti interventi normativi in materia di filiazione, da tempo attesi e preceduti da un acceso dibattito, vanno dunque salutati con estremo favore, poiché fanno venire finalmente meno una distinzione tra le diverse categorie di figli che ormai strideva con la coscienza sociale contemporanea.

> Ordinario di diritto privato Università Bocconi

Successioni. Le modifiche in materia di passaggio dei beni

Stop alla «commutazione» Così cade la differenza tra eredi

Angelo Busani

La riforma della normativa relativa al riconoscimento dei figli naturali porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo del diritto ereditario.

La novità più rilevante è senz'altro quella relativa al cosiddetto "diritto di commutala principale discriminazione nel trattamento successorio naturale" Tizio. tra figli legittimi e figli naturali: ai sensi dell'articolo 537, comma 2, del Codice civile, i figli legittimi infatti potevano «soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Ebbene, la norma in questione viene ora abrogata, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo que- ra taluno di essi sia nato nel masti equiparati in tutto e per tutto trimonio del genitore defunto e ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione deve cessare ri del matrimonio del defunto di avere cittadinanza nel nostro stesso. Prima della riforma della ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l'opzione di estromissione attribuita a quelli nati nel matrimonio.

Un altro importante tema è quello della rappresentazione: si tratta del subentro dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto qualora essi non vogliano (ad esempio, per rinuncia) o non possano (ad esempio, per premorienza) accettare l'eredità dimessa dal defunto (che ovviamente non lasci discendenti a sé superstiti).

Dato che dalla previgente normativa non discendevano vincoli di parentela tra fratelli naturali, si rendeva impervio immaginare la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei co-

niugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il "fratello naturale" Caio (sempre figlio di Sempronio, ma nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma, dunque, non vi sono più limiti al **zione**", che era probabilmente subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio

> **ESTROMISSIONE VIETATA** I nati fuori dalle nozze non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio ma parteciperanno con loro alla comunione ereditaria

Un tema che invece la riforma pare non toccare è quello della successione tra fratelli, qualotalaltro sia invece nato al di fuofiliazione naturale, il fatto che il riconoscimento della filiazione

11 Sole 24 ORE.com

La Guida+ sui figli naturali e legittimi

La guida+ sull'equiparazione dei figli naturali e dei figli legittimi contiene anche il testo del decreto legislativo approvato ieri

www.ilsole24ore.com



naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore, provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto. A questa situazione aveva però parzialmente posto già rimedio la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 nonché con la successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello avrebbe potuto ereditare se il defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del soggetto defunto.

Ora, anche se la riforma sembra non toccare, sotto questo aspetto, gli articoli 565 e 570 del Codice civile, il problema in esame dovrebbe comunque essere superato: essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto che non lascia figli, i suoi fratelli dovrebbero ereditare sia che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio.

In altri termini, quelli che anteriormente erano "fratelli naturali" e che ereditavano prima dello Stato e solo dopo i parenti di sesto grado, ora invece ottengono una consistente "promozione", venendo a essere eredi al grado dei collaterali "legittimi", e quindi al secondo grado. Con la conseguenza che ora la presenza di fratelli naturali comprime le quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto.

